

OGGETTO: RICHIESTA CHIARIMENTI - APPALTO N. 225 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI SANZIONATORI DEL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE DI SPOTORNO-NOLI E DELLE ATTIVITÀ AD ESSO COLLEGATE – CIG 81112531BA

Con riferimento alla procedura d'appalto in oggetto la presente per inviare le seguenti richieste di chiarimenti.

1) La lettera d) dell'art. 1 del Capitolato "Oggetto dell'appalto" prevede che il servizio riguarderà "*la postalizzazione, e cioè, la notifica nei modi di legge, a mezzo posta certificata, atto giudiziario, messi notificatori, con anticipazione delle spese, senza alcun onere aggiuntivo per il C.P.L.*". Si chiede di specificare che per "**messi notificatori**" si intenda l'attività di rinotifica svolta dai messi comunali.

2) L'art. 16.1.1 del disciplinare, relativamente ai requisiti di idoneità professionale prevede che i concorrenti debbano essere iscritti alla Camera di Commercio o ad analogo registro dello stato di appartenenza per attività "*coincidente*" con quella oggetto dell'appalto, ossia *gestione atti sanzionatori per gli uffici verbali delle polizie locali*. Si chiede di confermare che per "*coincidente*" si intenda "attività analoga", in quanto la mera indicazione nell'oggetto sociale di svolgere una determinata attività nulla dice in ordine all'effettivo svolgimento della stessa - verificabile invece tramite il requisito di capacità tecnico-professionale.

3) l'art. 16.1.2 del disciplinare, relativamente ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoprofessionale, prevede che un operatore economico abbia eseguito, nell'ultimo quinquennio, la gestione di atti sanzionatori dei corpi di polizia locale ed attività ad esso collegate. Si chiede di confermare che, per ultimo quinquennio, si intendano gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.

4) L'art. 7.2 del Disciplinare "*Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo*" e l'art. 23 del Capitolato "*Sopralluogo*" prevedono la possibilità di effettuare il sopralluogo, al fine di prendere visione dei luoghi e delle strumentazioni per le peculiarità richieste dal capitolato. Poiché la documentazione di gara non prevede il rilascio di certificazioni di presa visione dei luoghi, si chiede di confermare che l'effettuazione del sopralluogo non costituisca un'obbligatorietà e che, pertanto, un operatore economico possa regolarmente presentare la propria offerta anche senza aver eseguito il sopralluogo.

RISPOSTE

Quesito n. 1)

La risposta è affermativa: con la dicitura "messi notificatori" si intende l'attività dei messi comunali.

Quesito n. 2)

Dall'iscrizione dell'operatore alla Camera di Commercio – o ad analogo registro dello stato di appartenenza – deve risultare che lo stesso possa formalmente svolgere le attività oggetto dell'appalto, sinteticamente descritte al punto 16.1.1. del disciplinare e analiticamente precisate nel capitolato. L'operatore, oltre a dover attestare tale iscrizione, costituente, ex art. 83 c. 1 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, mero requisito di astratta idoneità professionale necessario per svolgere la relativa attività, deve altresì dichiarare (nonché, successivamente, dimostrare tramite opportuna documentazione), al fine di provare la sussistenza dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 83 c. 1 lett. b) e c), di aver effettivamente svolto la suddetta attività per un importo non inferiore a quello richiesto dal disciplinare.

Quesito n. 3)

Si conferma che il quinquennio di riferimento comprende gli anni [2014](#), [2015](#), [2016](#), [2017](#) e 2018, in relazione ai quali verrà preso in considerazione il valore mediale, come da disciplinare.

Quesito n. 4)

Il sopralluogo non è obbligatorio.